COMUNE DI DRO

IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2024

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA %	DETRAZIONE €	DEDUZIONE * €
– Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo) **escluse A/1, A/8, A/9** e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7); – Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"; – Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale; – Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00.	0,000		
– Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00.	0,100		1.500,00
– Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo) **di categoria A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7).	0,350	286,54	
– Fabbricati iscritti nelle categorie catastali **A/10, C/1, C/3 e D/2**; – Fabbricati iscritti nella categoria catastale **D/1** con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00; – Fabbricati iscritti nelle categorie catastali **D/7** e **D/8** con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00.	0,550		
– Fabbricati iscritti nelle categorie catastali **D/3**, **D/4**, **D/6** e **D/9**; – Fabbricati iscritti nella categoria catastale **D/1** con rendita superiore ad € 75.000,00; – Fabbricati iscritti nelle categorie catastali **D/7** e **D/8** con rendita superiore ad € 50.000,00.	0,790		
– Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze; – Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 non di pertinenza di altro fabbricato abitativo	1,145		
– Altri fabbricati ad uso abitativo oggetto di locazione ex L. 431/1998	0,895		
– Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti.	0,895		

*** La deduzione, prevista per i fabbricati strumentali all'attività agricola, va detratta dalla rendita catastale**

	COMUNE DI DRO Provincia di Trento	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
		Numero **1**	Data **13/02/2024**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DELLIMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) PER L'ANNO 2024.

L'anno **2024** addì **13** del mese di **Febbraio** alle ore **18.30** nella sala delle riunioni, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio comunale.

Presenti / Assenti:

Cognome e Nome	*Qualifica*	*Presente*	*Cognome e Nome*	*Qualifica*	*Presente*
MIMIOLA CLAUDIO	Sindaco	SI	MAFFEI DONATELLA	Consigliere	SI
PEDRINI MIRKO	Vice Sindaco	SI	MATTEOTTI MARINO	Assessore	SI
BENUZZI MALFER STEFANO	Consigliere	SI	POLI SERGIO	Consigliere	SI
BERLANDA FABIO	Consigliere	SI	SANTONI ETTORE	Consigliere	SI
BRESCIANI MARCO	Consigliere	SI	SANTONI GINETTA	Assessore	SI
CHIARANI MATTEO	Consigliere	SI	TAVERNINI ALVARO	Consigliere	SI
FERRARI GIOVANNI	Consigliere	AG	TRAVAGLIA VALENTINO	Consigliere	AG
GROSSI LUIGI	Consigliere	SI	TRENTI DAVIDE	Consigliere	SI
LUTTEROTTI MAURO	Consigliere	SI	TRENTI EZIO	Assessore	SI

e pertanto complessivamente presenti n. 16, assenti ingiustificati n. 0, assenti giustificati n. 2, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora MAFFEI DONATELLA.

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa CINZIA MATTEVI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: sig. BRESCIANI MARCO e sig. TAVERNINI ALVARO.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DELLIMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) PER L'ANNO 2024.

Il Consiglio Comunale

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria precedente deliberazione n. 7 di data 13/03/2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S, successivamente modificato con deliberazione n. 3 di data 02/03/2023.

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, se non adotta la relativa deliberazione, si applica l'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote, deduzioni e detrazioni vigenti.

Considerato che il comma 3 dell'art. 8 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla Legge provinciale n. 36 del 1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono e che le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27.03.2018, è stato deciso di fissare dal periodo d'imposta 2018, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell’imposta immobiliare semplice:

tipologia di immobile	aliquota %	detrazione d’imposta	deduzione d’imponibile
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 286,54	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della sopraccitata L.P. n. 14/2014.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto all'art. 5 le assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Preso inoltre atto che:

- con riferimento all'abitazione principale per i soli fabbricati accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 286,54 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;
- con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola, la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione giuntale n. 72 del 04/05/2015.

Evidenziato che la citata L.P. n. 14/2014, all'art. 5, comma 6, lettera b), stabilisce che l'aliquota dell'IMIS per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86% e che il Comune può aumentare la stessa fino all'1,31% o diminuirla fino allo zero per cento.

Preso atto che è intenzione dell'Amministrazione di procedere ad un aumento dell'aliquota prevista dal precitato art. 5, comma 6, lettera b) passando dall'attuale percentuale, fissata nello 0,895%, al 1,145%, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio.

Analogamente, per la medesima finalità, si intende applicare un'aliquota pari al 1,145% ai fabbricati accatastati nelle categorie "C/2: magazzini e depositi", "C/6: stalle, scuderie, rimesse e autorimesse" e "C/7: tettoie chiuse o aperte" non costituenti pertinenza di altro fabbricato abitativo.

Considerato inoltre che, a partire dal periodo d'imposta 2023, l'articolo 3 della L.P. n. 20/2022 ha inserito la nuova lettera e ter-1) all'articolo 8 comma 2 della L.P. n. 14/2014 con cui vengono riconosciute ai Comuni due nuove facoltà in materia di articolazione delle aliquote IM.I.S. Nello specifico il Comune, con riferimento alla fattispecie "altri fabbricati abitativi", può deliberare nuove aliquote relativamente ai:

- Fabbricati di tipo abitativo concessi in locazione ai sensi della L. n. 431/1998: si tratta di una fattispecie più ampia rispetto a quella di cui alla precedente lettera e ter) del medesimo articolo 8 comma 2 (relativa ai soli contratti di locazione a canone concordato), in quanto riguarda potenzialmente tutte le tipologie di contratto disciplinate dalla legge richiamata, e si affianca ad essa senza sovrapporsi né sostituirsi. Il Comune, quindi potrà deliberare entrambe le aliquote (lettera e ter) e lettera e ter-1)) oppure una sola delle due o nessuna delle due. La nuova disposizione precisa però che, se vengono deliberate entrambe, l'aliquota di cui alla lettera e ter-1) non potrà in alcun caso risultare inferiore all'aliquota deliberata ai sensi della lettera e ter). Per entrambe le fattispecie l'aliquota non può comunque essere inferiore a quella stabilita per la fattispecie "abitazione principale" (quindi a normativa vigente 0,00% tranne che per i fabbricati A1, A8 ed A9, 0,35%).
- Fabbricati utilizzati a fini turistici ai sensi dell'articolo 37bis della L.P. n. 7/2002 (quelli per i quali sia attivato il c.d. "codice CIPAT"): in questo caso l'aliquota non può essere inferiore a quella stabilita per la fattispecie "abitazione principale" (quindi 0,00% tranne che per i fabbricati A1, A8 ed A9, 0,35%).

Evidenziata la volontà dell'Amministrazione di introdurre una nuova apposita aliquota per i soli fabbricati di tipo abitativo concessi in locazione ai sensi della L. n. 431/1998, fissando la stessa allo 0,895%.

Visto a tale proposito anche l'art. 5 bis – Aliquote Agevolate del Regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S. in vigore: *"Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può prevedere aliquote agevolate per le fattispecie previste al successivo comma 2 del medesimo articolo."*

Ritenuto necessario stabilire che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota per i fabbricati di tipo abitativo concessi in locazione ai sensi della L.n. 431/1998, il contribuente sia tenuto a presentare al Comune, a pena di decadenza, una specifica comunicazione secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 7 comma 2 del Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Alla stessa dovrà essere allegata una copia del contratto di locazione registrato. Tale comunicazione, in assenza di variazioni, sarà valevole anche per le annualità successive.

Dato atto che dalla nuova articolazione delle aliquote sopra descritta si prevede un gettito atteso di circa € 1.100.000,00.

Ricordato infine che con i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2024, per quanto concerne la manovra della fiscalità locale, la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente è stato assunto l'impegno da parte dei Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006) e da parte della Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte. Quindi, nonostante il Comune possa modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014, visti gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, l'Amministrazione comunale, ad esclusione della fattispecie sopra citate, non intende modificare o articolare in modo diverso le suddette aliquote base stabilite.

Si propongono pertanto di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2024 relative alle diverse fattispecie:tipologia di immobile	aliquota %	detrazione d'imposta	deduzione d'imponibile
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 286,54	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	1,145%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 non di pertinenza di altro fabbricato abitativo	1,145%		
Altri fabbricati ad uso abitativo oggetto di locazione ex L. 431/1998	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Considerato che norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*.

Visto che in base all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il termine per approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato il punto 6 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale - Integrazione per il 2023 e accordo per l'anno 2024 di data 7 luglio 2023 il quale recita che *"L'articolo 151 del D. Lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data"*;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 303 di data 30.12.2023, che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

Dato atto che l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Dro è prevista ad un punto successivo dell'ordine del giorno.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, in quanto atto prodromico all'adozione del bilancio di previsione 2024-2026.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 10 di data 30/03/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 di data 06/04/2023.

Considerato che il bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Dro è in corso di predisposizione e che pertanto, nelle more della sua approvazione, è in corso l'esercizio provvisorio, secondo quanto disposto dall'ordinamento vigente, nei limiti degli stanziamenti definitivi assestati dell'annualità 2024 del bilancio pluriennale 2023 – 2025;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 di data 10/01/2024 relativa all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio e alla conferma degli indirizzi per la gestione dettati con il PEG 2023.

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 di data 19.09.2007.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 28/12/2023 con i quale si nominano rispettivamente i Responsabili di Servizio e i capi ufficio per l'esercizio finanziario 2024.

Vista la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Tavernini Alvaro, Benuzzi Malfer Stefano, Grossi Luigi e Poli Sergio), astenuti n. 2 (Santoni Ettore e Berlanda Fabio), su n. 16 consiglieri presenti, con l'assistenza dei due scrutatori,

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2024:

tipologia di immobile	aliquota %	detrazione d'imposta	deduzione d'imponibile
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 286,54	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	1,145%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 non di pertinenza di altro fabbricato abitativo	1,145%		
Altri fabbricati ad uso abitativo oggetto di locazione ex L. 431/1998	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 1. decorrono dal 1° gennaio 2024;

3. di stabilire che l'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie "Altri fabbricati ad uso abitativo oggetto di locazione ex L. 431/1998" è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di specifica comunicazione che il contribuente è tenuto a presentare al Comune secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 7 comma 2 del regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) alla quale dovrà essere allegata una copia del contratto di locazione registrato. Tale comunicazione, in assenza di variazioni, è valevole anche per le annualità successive;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'IM.I.S. si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale in vigore;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

6. di inviare copia del presente provvedimento a GestEL s.r.l. per quanto di competenza in qualità di gestore dell'imposta;

7. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Tavernini Alvaro, Benuzzi Malfer Stefano, Grossi Luigi e Poli Sergio), astenuti n. 2 (Santoni Ettore e Berlanda Fabio), su n. 16 consiglieri presenti, con l'assistenza dei due scrutatori, è dichiarata immediatamente eseguibile;

8. di dare evidenza che, in attuazione all'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
   a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2;
   b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
   c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
   d) ricorso in materia di appalti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

FA

Pareri

COMUNE DI DRO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 32**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DELLIMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) PER L'ANNO 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/02/2024

Il Responsabile di Settore

FRANCESCA ANTOLA

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria ed Economato

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

FRANCESCA ANTOLA

Approvato e sottoscritto

La Presidente
MAFFEI DONATELLA

Il Segretario comunale
CINZIA MATTEVI

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 14/02/2024 al 24/02/2024, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

Dro, 14/02/2024

Il Segretario comunale
CINZIA MATTEVI